

Associazioni sportive: gli sconti del fisco

Necessario inserire negli statuti una serie di clausole che consentono di acquisire uno status particolare per godere di benefici ai fini Ires e Iva

I bonus per tutti gli sport

Agevolazioni ad hoc per le associazioni dotate dei requisiti

PAGINE A CURA DI
Nicola Forte

Il primo punto da seguire per la costituzione e la gestione di un'associazione sportiva dilettantistica (in sigla Asd) è rappresentato dall'atto costitutivo e dal relativo statuto. L'osservanza delle disposizioni di legge vigenti è fondamentale sia per ottenere il riconoscimento dello status di "associazione sportiva", sia per beneficiare di una serie di agevolazioni fiscali previste ad hoc per il settore dello sport dilettantistico.

Prima dell'entrata in vigore della legge 289/2002 il legislatore non aveva mai fissato i requisiti per attribuire a un ente associativo lo status di associazione sportiva dilettantistica. Le disposizioni fiscali che individuavano le agevolazioni applicabili nel settore richiedevano semplicemente l'affiliazione a una federazione sportiva nazionale o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Era inoltre necessario che le associazioni svolgessero un'attività sportiva dilettantistica secondo quanto prescritto dalla normativa della federazione di appartenenza (circolare ministeriale 1 del 11 febbraio 1992).

Il quadro normativo di rife-

rimento è completamente mutato dopo l'approvazione dell'articolo 90 della legge 289/2002. Il comma 18 ha individuato tassativamente le clausole che gli enti associativi devono recepire negli statuti per potere assumere la qualificazione di "società sportiva". Il punto è particolarmente delicato anche in considerazione dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la circolare 21/E del 22 aprile 2003. Secondo il fisco, in mancanza del formale recepimento nello statuto o nell'atto costitutivo di tali clausole, o in caso di loro inosservanza di fatto, «le associazioni e le società sportive dilettantistiche non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservato». Le clausole sono quelle indicate nello schema a lato, ma, prima ancora di fornire l'elenco, il comma 18 dispone che «le società ed associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale».

Il nome

Un'altra condizione essenziale per ottenere il riconoscimento di società sportiva, da tenere in considerazione quando si predispongono lo statuto, riguarda la denominazio-

ne dell'associazione. Il comma 17 del medesimo articolo 90 prevede che «le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica...». Il primo requisito, cioè l'indicazione della finalità sportiva, può essere soddisfatto anche riportando nella denominazione la disciplina sportiva praticata. Possono poi essere inseriti nella denominazione sociale, in luogo dell'espressione «associazione», i termini «gruppo sportivo, circolo sportivo, polisportiva», purché fatti seguire dal termine «dilettantistico» (o «dilettantistica»). Il tema è stato approfondito dalle Entrate, che non hanno ritenuto sufficiente, per beneficiare delle agevolazioni fiscali, la previsione dello statuto di una denominazione conforme alle indicazioni di cui al citato comma 17. È necessario, secondo il fisco, che la corretta denominazione sia utilizzata anche in «tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico». La circostanza può verificarsi, per esempio, laddove i cartelli esposti all'ingresso dell'impianto non indichino chiaramente che l'attività esercitata è di tipo sportivo dilettantistico.

Tuttavia, in mancanza di una precisa disposizione di legge sulla decadenza dalle agevolazioni, l'interpretazione fornita dall'Agenzia risulta eccessivamente rigorosa. Sarebbe sufficiente che in una sola occasione non fosse utilizzata la corretta denominazione sociale (riportata con esattezza nello statuto) perché il fisco disconosca lo status di associazione sportiva con la conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali. Pertanto, pur riconoscendo la necessità di informare correttamente il pubblico della natura sportivo/dilettantistica del sodalizio, le conseguenze fiscali risultano sproporzionate rispetto alle finalità che la norma ha inteso conseguire.

La registrazione

Per quanto riguarda la forma dell'atto, non è obbligatorio che esso sia pubblico. Tale requisito è essenziale solo se l'associazione intenda ottene-



re in seguito il riconoscimento, cioè l'acquisizione della personalità giuridica. Ciò anche al fine di evitare la responsabilità patrimoniale degli amministratori che hanno agito contraendo debiti per conto dell'associazione medesima. La registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'agenzia delle Entrate rappresenta un requisito fondamentale per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per tali associazioni.

In particolare, l'articolo 148, comma 8, del Dpr 917/86 dispone che l'adozione della forma dell'atto pubblico, o della scrittura privata autenticata o registrata, rappresenti un presupposto essenziale per fruire della cosiddetta de-commercializzazione dei proventi.

In altre parole, se l'atto viene registrato non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali verso il pagamento di corrispettivi specifici degli iscritti, associati o partecipanti, a condizione, però, che lo statuto sia stato predisposto correttamente. A esempio, se un'associazione sportiva dilettantistica organizza corsi di nuoto e per questo incassa dagli allievi una retta mensile di 100 euro, l'importo percepito sarà completamente detassato sia ai fini Ires sia ai fini Iva.

Il riconoscimento

Una condizione altrettanto importante per ottenere i benefici fiscali consiste nell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. Non bisogna confondere questo passaggio con l'obbligo di affiliazione della società alla federazione di appartenenza. Il riconoscimento a fini sportivi si ottiene con l'iscrizione in un registro telematico tenuto dal Coni e con il rilascio di un certificato. L'inosservanza di questa condizione consentirà all'amministrazione finanziaria di procedere al disconoscimento dello status di società sportiva con la conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali previste per il settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro



LE COMPONENTI DELLO STATUTO



Gli elementi che devono essere presenti nello statuto per ottenere il riconoscimento dello status di associazione o società sportiva dilettantistica

- La denominazione
- L'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica
- L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione
- L'assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette
- Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma delle società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile
- L'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari
- Le modalità di scioglimento dell'associazione
- L'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni

LE LEGGI E LA PRASSI



01 | LE FONTI NORMATIVE

- Articolo 90 della legge 289 del 27 dicembre 2002
- Articoli 69, 85, 88 e 148 del Dpr 917 del 22 dicembre 1986
- Legge 398 del 16 dicembre 1991
- Decreto ministeriale 18 maggio 1995
- Articoli 6 e 74 del Dpr 633 del 26 ottobre 1972
- Decreto ministeriale 11 febbraio 1997
- Articolo 7 del Dl 136 del 28 maggio 2004

02 | CIRCOLARI E RISOLUZIONI

- Circolare ministeriale 1 dell'11 febbraio 1992
- Circolare agenzia delle Entrate 21/E del 22 aprile 2003
- Risoluzione agenzia delle Entrate 63/E del 16 maggio 2006
- Risoluzione agenzia delle Entrate 38/E del 17 maggio 2010
- Circolare Siae 712 del 19 dicembre 1995

67mila

Le associazioni sportive dilettantistiche presenti in Italia (stima del Gruppo Clas su dati del Coni 2009)

4,35 mln

Gli sportivi tesserati per società dilettantistiche sul territorio italiano (stima del Gruppo Clas su dati del Coni 2009)

635mila

I dirigenti e i tecnici tesserati nell'ambito dello sport dilettantistico (stima del Gruppo Clas su dati del Coni 2009)



Siamo un gruppo di sportivi/amatori e intendiamo costituire un'associazione sportiva dilettantistica. Quali sono gli adempimenti che dobbiamo seguire durante la fase della costituzione? Lo statuto deve contenere indicazioni particolari? Non è chiaro se la costituzione debba essere effettuata per atto pubblico e se sia obbligatoria la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'agenzia delle Entrate. Inoltre, chiediamo se sia o meno fiscalmente rilevante il riconoscimento a fini sportivi.

T.R. - RAVENNA



Nel fascicolo con la copertina di colore blu le risposte degli esperti ai quesiti su enti non profit, agevolazioni, imposte e tributi vari, Iva

Peso agonistico, valuta il Coni

Una Asd ha circa 200 associati. Solo una minoranza di questi (circa 30) partecipa effettivamente all'attività agonistica/amatoriale. Gli altri associati, pur frequentando con assiduità gli impianti sportivi, non partecipano a competizioni. Si chiede se per tale ragione l'agenzia delle Entrate può disconoscere la natura sportiva dell'associazione. Il problema interessa anche due istruttori, che hanno ricevuto compensi per importi non superiori a 7.500 euro e, quindi, non sono stati assoggettati a ritenute Irpef entro tale limite massimo (articolo 69 del Tuir).

È necessario chiarire preliminarmente che la qualificazione di società o associazione sportiva dilettantistica (Asd) si ottiene con l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 90 della legge 289/2002 (si veda anche lo schema sopra). In sostanza, la denominazione o la ragione sociale deve fare riferimento al carattere sportivo dilettantistico dell'attività (comma 17). Lo statuto dev'essere conforme alle clausole individuate tassativamente dal comma 18 della legge. Inoltre, è altresì necessario che

questo dato formale, risultino in concreto osservate.

La società dovrà poi essere affiliata a una federazione o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni ed essere iscritta in un registro telematico gestito dal Coni. Questi ultimi due passaggi non sono alternativi: la mera affiliazione non è sufficiente se la società non risulterà poi iscritta nel registro Coni.

La Guardia di finanza e l'agenzia delle Entrate potranno contestare il mancato recepimento o la mancata osservanza delle clausole. Invece la mancanza della natura dell'attività sportiva potrà essere contestata solo dal Coni. Infatti l'articolo 7 del DL 136/2004 dispone che il Coni è l'unico organo certificatore dell'effettiva attività sportiva. Il fisco non potrà contestare la natura dell'attività svolta sostenendo che il numero di tesserati è insufficiente al fine di attribuire al sodalizio la qualifica di società sportiva.

I compensi erogati agli istruttori, infine, sono stati correttamente detassati in quanto, trattandosi di somme corrisposte da un'associazione sportiva, l'agevolazione poteva essere applicata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



[4144]

BENEFICI A SOCIETÀ ISCRITTE NEL REGISTRO DEL CONI

■ Un'associazione sportiva dilettantistica ha adottato uno statuto conforme a quello pubblicato sul sito della Fin (federazione italiana nuoto). Successivamente, l'associazione si è affiliata alla federazione, ma ha ommesso di iscriversi presso il registro telematico gestito dal Coni. Si chiede se sia possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche.

G.G. – MILANO

La risposta è negativa. L'iscrizione nel registro citato è finalizzata ad ottenere il riconoscimento a fini sportivi. Conseguentemente, se l'associazione ha ommesso tale adempimento e, quindi, non è in possesso del certificato che attesti tale requisito, l'agenzia delle Entrate potrà disconoscere la natura di associazione sportiva dilettantistica. Pertanto, quale ulteriore effetto, il fisco procederà al recupero delle maggiori imposte dovute al disconoscimento della qualificazione di ente sportivo. Oltre alle maggiori imposte, legate alle agevolazioni non spettanti, l'amministrazione finanziaria provvederà all'irrogazione delle relative sanzioni.

A cura di **Nicola Forte**

